



*L'acronimo **RCA** indica la **Responsabilità Civile Autoveicoli** e corrisponde al contratto assicurativo che viene associato a ogni veicolo immatricolato circolante su strada. Nel nostro Paese per poter circolare con un veicolo a motore l'assicurazione è obbligatoria per Legge.*

*Attraverso la sottoscrizione di questo contratto l'assicurato **si tutela economicamente** da possibili **rischi** che si possono verificare mentre si è alla guida, quindi riconducibili alla propria responsabilità, e che arrecano danni materiali e/o lesioni a terzi. Le compagnie assicurative dietro il pagamento del premio da parte dell'assicurato si impegnano a risarcire i danni arrecati a terzi dalla circolazione del veicolo.*

*Il risarcimento del danno avviene esclusivamente se il sinistro provocato è accidentale e involontario. L'assicurato è sempre coperto per una somma limite, definita massimale, che verrà stabilita al momento della sottoscrizione del contratto **RC Auto**. Il massimale viene stabilito a priori e rimane tale fino alla fine della durata del contratto. Nei casi in cui la portata del danno causato sia maggiore della somma stabilita l'assicurato dovrà provvedere al risarcimento del danno in completa autonomia.*

*Esistono comunque dei limiti minimi, stabiliti per legge, in riferimento ai massimali dell'assicurazione RC Auto obbligatoria per i veicoli a motore (e per i natanti), distinti a seconda dei danni provocati a persone o a cose.*

*Il **decreto legislativo 06/11/07 n.198**, grazie al quale è stata recepita la direttiva europea di Parlamento e Consiglio europeo 2005/14/Ce datata 18 aprile 2005, ha stabilito che:*

- In caso di danni alle cose: il massimale minimo è di 1.000.000,00 di euro per sinistro, senza tener conto del numero delle vittime*
- In caso di danni alle persone: il massimale minimo è di 5.000.000,00 di euro per sinistro, a prescindere dal numero delle vittime*

*Una delle nozioni fondamentali da sapere è che l'assicurazione auto copre i danni (limitatamente a quelli fisici) subiti dai passeggeri presenti nel veicolo dell'assicurato*

*che ha causato l'incidente, non copre invece quelli subiti dal conducente stesso. Ci possono essere casi però (indicati in polizza come esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, può richiedere di essere rimborsato della somma pagata. Normalmente le esclusioni sono previste per situazioni in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge. Ad esempio se si causa un danno perché in **stato di ebbrezza**, oppure se il numero dei passeggeri presenti nel veicolo è superiore a quello previsto dal libretto di circolazione.*

*Generalmente la durata del contratto assicurativo è di un anno. La sua validità inizierà dalle ore 00.00 del giorno in cui si è pagato il premio. Fino a dicembre 2012 i **contratti RC Auto** potevano essere con o senza tacito rinnovo: nel primo caso l'assicurazione veniva prorogata all'annualità successiva automaticamente, e bisognava quindi fare attenzione alle eventuali variazioni del premio; nel contratto senza tacito rinnovo, detto anche "a scadenza secca", è invece necessario fare un'esplicita richiesta di rinnovo ad ogni scadenza annuale della polizza.*

- *Dal 2013 è abolito il tacito rinnovo: non è più necessario disdire la polizza per cambiare compagnia.*
- ***Circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione molto onerosa e l'obbligo di risarcire personalmente i danni provocati a terze persone.***